

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. **104 - 3121/2019**

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI PIVERONE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. - D.C.C. N. 25 DEL 30/11/2018 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Piverone:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

-è dotato di P.R.G.I., riguardante i Comuni di Bollengo, Burolo, Cascinette, Chiaverano e Palazzo, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 87-23948 del 11/10/1988; successivamente allo scioglimento del Consorzio (1994) è stata approvata con D.G.R. n. 10-26698 del 22/02/1999, una prima Variante al Piano; con Deliberazione Giunta Regionale n. 13-00649 del 27/09/2010, la Regione Piemonte ha approvato la Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Intercomunale;

- ha adottato, due Varianti Parziali al P.R.G.I., come modificato dall'ultima Variante Strutturale, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 25 del 30 novembre 2018, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G. vigente, ai sensi del comma 5, dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, con nota prot. n. 554 del 25/02/2019 (PEC prot. n. 17719 e n. 17724 del 25/02/2019), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.267 abitanti nel 1971, 1.187 nel 1981, 1.144 nel 1991, 1.252 nel 2001 e 1.378 nel 2011, dati che confermano un progressivo e modesto incremento demografico nel periodo 1971/2011;
- superficie territoriale di 1.103 di ettari di territorio, di cui 1.057 di collina (pari a circa il 96% del totale); 629 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 341 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 25% ed i rimanenti 134 ettari presentano pendenze superiori al 25%; per quanto riguarda la Capacità d'Uso dei Suoli, 457 ettari sono in Classe II e complessivamente rappresentano il 41% della superficie comunale, inoltre 179 ettari sono interessati da *aree boscate*;
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 9 della Città Metropolitana di Torino denominata "EPOREDIESE" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale n. 24 denominato "Ivrea", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- non risulta compreso in alcuna polarità e gerarchie territoriali di cui all'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2;
- il PTC2, ai sensi dell'articolo 20 delle N.d.A., inserisce il Comune come centro storico di tipo "D - di interesse provinciale", ossia con rilevanza storico culturale a livello provinciale;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 22 e 23 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- sistema produttivo: non appartiene ad Ambiti di valorizzazione produttiva di livello 1 o 2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. del PTC2;
- infrastrutture e mobilità:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 228 del Lago di Viverone (ex Strada Statale), n. 262 di Pobbia, n. 263 di Piverone e n. 56 di Strambino;
 - è attraversato da circa 6 Km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico: è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: emissario e Lago di Viverone, Roggia Violana;

- tutela ambientale: è interessato dalla presenza di Biotopi Rete "Natura 2000", denominati rispettivamente: IT1110057 "Serra d'Ivrea" (circa 326 ha) e IT1110020 "Lago di Viverone" (circa 85 ha); l'intero territorio è vincolato ai sensi dei DD.M. 1 agosto 1985 "Galassini"

dato atto che il Comune di Piverone è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Piverone a modificare il P.R.G. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 novembre 2018 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale al P.R.G. vigente del Comune di Piverone adottata, con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, prende l'avvio dall'intenzione della Amministrazione Comunale di operare alcune modifiche, proposte da privati, al fine di "... far corrispondere in maniera più puntuale le previsioni urbanistiche generali previste dal P.R.G.C. vigente alle mutate esigenze nel frattempo manifestatesi....".

Di seguito le proposte di variazioni:

01) modifica dell'art. 40 "Aree per insediamenti ricettivi" delle N.T.A., posti in fregio al Lago di Viverone, in località Anzasco, consentendo per i lotti di dimensione contenuta (< 1.500 mq) l'attuazione diretta convenzionata (per definizione, realizzazione ed asservimento standard di legge) anziché con Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE);

02) stralcio di porzione di area destinata a "servizi ed attrezzature comunali" di cui all'articolo 27 delle vigenti N.T.A., con specifica destinazione ad "aree per giardini e parchi gioco". " ... Tale ambito, ricomprende, oltre ad un vigneto coltivato, anche una piccola cappella sconsecrata, che lo S.U.G. vigente sottopone ad interventi sino al Risanamento Conservativo; tale edificio si presenta in condizioni di degrado diffuso, La proprietà, che provvede alla coltivazione del vigneto, ha rivolto istanza all'Amministrazione Comunale, chiedendo lo stralcio del vincolo preordinato all'uso pubblico, essendo il vigneto parte di attività agricola in essere ed ... il recupero dell'edificio esistente a fini abitativi".

La Variante introduce quanto segue:

- **stralcio di una porzione pari a mq 516 delle "AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COMUNALI", di cui all'art. 27 delle vigenti N.T.A., indicate nelle cartografie di piano con il numero 28, riconducendo tali superfici agli usi agricoli "E2", normati all'art. 53 delle vigenti N.T.A.;**

- **modificazione del tipo di intervento ammesso per l'edificio esistente, dall'attuale "Restauro Conservativo" a "Risanamento Conservativo" come normati all'art. 5 delle vigenti N.T.A.**

03) la proposta riguarda un ambito, sito in località "Cascine San Carlo", ricompreso all'interno di Nucleo minore di valore storico - documentale, normato all'art. 30 delle N.T.A. vigenti, caratterizzato dalla presenza di un edificio principale sulla cortina edilizia a monte e di un edificio rustico sulla cortina fronte strada, utilizzati da un'attività artigianale. La proprietà ha rivolto istanza al fine del riconoscimento dell'attività all'interno di specifico azionamento, necessario alla ristrutturazione con ampliamento degli spazi esistenti.

“Pur non essendo possibile proporre, con variante parziale allo S.U.G. vigente, una modificazione delle perimetrazioni degli ambiti riconosciuti ai sensi dell’art. 24 della L.R.U., l’Amministrazione ..., propone una modificazione dei tipi di intervento assegnati agli edifici esistenti, a sostegno dell’attività imprenditoriale in essere.”[cfr: *Relazione Illustrativa*], come segue:

- modifica del tipo di intervento per la porzione di edificio parte della cortina edilizia disposta lungo via San Carlo, da *Ristrutturazione Edilizia di tipo B (REB)* (comma 4, art. 5 N.T.A.) sino ad *Ampliamento di tipo A1* (comma 4, art. 6 N.T.A.);

- modifica del tipo di intervento per la porzione di edificio parte della cortina edilizia posta a monte, da *Ampliamento di tipo A1* (comma 4, art. 6 N.T.A.), sino ad un intervento particolare, di cui alla scheda_27 allegata e all’integrazione dell’articolo 30 delle citate N.T.A. e degli elaborati cartografici di Piano;

04) la proposta riguarda un’area appartenente al nucleo minore della Località “Cascine Brignone”. L’ambito è riconosciuto dal PRG, quale “NUCLEI MINORI O UNITÀ EDILIZIE DI VALORE STORICO ARTISTICO, AMBIENTALE O DOCUMENTARIO” come normati all’art. 30 delle N.T.A. vigenti. La proprietà (azienda agricola) ha evidenziato la necessità di un aggiornamento cartografico relativamente agli edifici presenti sul lotto, richiedendo la possibilità di ricondurre ad area agricola l’intero comparto, al fine di poter realizzare un riordino degli annessi rustici esistenti, applicando la normativa prevista dal Piano per le Aree Agricole. Pur riconoscendo che buona parte degli edifici ricompresi non possiede caratteristiche riconducibili al nucleo antico di appartenenza, **non essendo possibile, con variante parziale, proporre una modificazione di ambiti riconosciuti ai sensi di quanto disposto dall’art. 24 delle L.U.R.** [cfr: *Relazione Illustrativa*], l’Amministrazione, propone:

- aggiornamento cartografico delle sagome degli edifici esistenti, in coerenza alle mappe catastali attuali, secondo quanto indicato negli elaborati di variante allegati;

- estensione dell’intervento di *Ampliamento A1*, come normato all’art. 6 delle vigenti N.T.A., ammessa per l’edificio formante cortina edilizia contigua alla proprietà adiacente, alla contenuta porzione in ampliamento inserita con l’aggiornamento cartografico effettuato;

- inserimento al fondo dell’art. 30 della allegata “scheda_26”, contenente le disposizioni particolari per l’organismo edilizio indicato negli elaborati grafici di variante con la sigla A_26;

05) La modifica, riguarda una zona, sita in località Anzasco, riconosciuta dal vigente P.R.G. quali “AREE DI VALORE AMBIENTALE E PAESISTICO (VA)”, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 delle N.T.A. vigente. La proprietà ha inoltrato istanza al fine di poter realizzare delle autorimesse interrato da porre a pertinenza degli edifici residenziali esistenti.

L’Amministrazione Comunale propone:

- **modificazione delle aree indicate negli elaborati grafici di Variante dall’attuale “AREE DI VALORE AMBIENTALE E PAESISTICO VA” ai sensi del comma 1, art. 15 delle vigenti N.T.A., sino a “NUOVE COSTRUZIONI ACCESSORIE NON PERTINENZIALI” come normate all’art. 48 delle citate N.T.A.;**

- **inserimento al fondo del punto “Disposizioni Particolari” dell’art. 48 delle vigenti N.T.A. del seguente disposto: “Per le aree poste in fregio alle vicinali di Zola e Chiusure, in**

località Anzasco, l'intervento è ammesso a condizione che le nuove costruzioni accessorie seminterrate, vengano interamente contenute dietro ad un manufatto avente altezza massima pari a quella attualmente proposta dal muro di contenimento della vicinale di Chiusure, che per tipologia e materiali, riproponga un rivestimento in muratura di pietrame assimilabile a quello presente nei manufatti di sottoscarpa delle vicinali esistenti, disposto lungo il margine sud del comparto, ricercando unicità di accesso dalla vicinale Zola ed una finitura superiore a copertura piana, estesa sino all'attuale manufatto di sostegno della vicinale Chiusure, ricoperta da strato di terreno avente spessore minimo di 50 cm tenuto a prato."

La "Relazione Illustrativa" dai contenuti sintetici, **non contiene** la verifica degli interventi proposti con i Piani sovracomunali (PTC2, PTR e PPR in particolare) limitandosi ad una generica ammissione di compatibilità con gli stessi.

La documentazione di Variante **non contiene** alcuna verifica degli interventi con il Piano di Zonizzazione Acustica nè con le condizioni di rischio idrogeologico delle aree interessate, come previsto dalla vigente normativa in materia.

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Comune di Piverone n. 25 del 30 novembre 2018 di adozione della Variante Parziale, (individuata in alcuni documenti come terza variante) al P.R.G.:

- **contiene in modo incompleto** la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; il suddetto elenco deve essere riportato con la dicitura prevista dal comma 5, articolo 17, L.R. 56/77 e dalla lettera a) alla lettera h);

preso atto che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, la documentazione di Variante è accompagnata dal "**Documento di verifica di assoggettabilità a V.A.S.**", trasmesso ai Soggetti con Competenze Ambientali (SCA), tra i quali alla Struttura della Città Metropolitana;

dato atto che, l'Amministrazione Comunale, in merito ai contenuti della Verifica di Assoggettabilità, ha optato per la procedura di cui alla lettera j.1 "Procedimento **integrato** per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;

dato atto altresì, in materia di Verifica di Valutazione Ambientale Strategica, che l'Amministrazione Comunale ha altresì **convocato** una Conferenza dei Servizi dei Soggetti Competenti in materia ambientale (SCA) per il giorno 25 marzo 2019; condizione non contemplata dalla citata D.G.R. n. 25-2977/2016, applicando la procedura integrata suindicata;

dato atto che, per quanto attiene la Città Metropolitana l'Unità Speciale VIA-VAS e AIA, in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale, si è espressa con nota prot. n. 25618/2019 TA0/04 del 20 marzo 2019;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla L. 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della *lettera b), comma 44, art. 1* della citata Legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **10 aprile 2019;**

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G. vigente del Comune di Piverone, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 30 novembre 2018, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di rinviare ad apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G. la formulazione di specifiche osservazioni;**
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Piverone, per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 27/03/2019

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato a Risorse umane, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate
(Marco Marocco)